

**LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1988, N. 5**

**Bilancio di previsione della Regione Trentino – Alto Adige  
per l'esercizio finanziario 1987<sup>1</sup>**

**Art. 1**

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore delle tasse istituite dalla Regione, la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi erariali devoluti alla Regione a sensi dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 modificata con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987, giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata.

**Art. 2**

È approvato in lire 73.930.000.000 in termini di competenza ed in lire 81.391.000.000 in termini di cassa il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario 1987.

**Art. 3**

È autorizzato l'impegno e il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1987 in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa.

---

<sup>1</sup> In B.U. 29 marzo 1988, n. 15 – Suppl. ord. n. 2.

---

---

**Art. 4**

Per l'anno finanziario 1987 le somme che si iscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative, che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo, sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'annesso allegato n. 1.

Per il medesimo esercizio i pagamenti corrispondenti sono determinati nelle autorizzazioni di cassa dei pertinenti capitoli di spesa.

**Art. 5**

Per l'anno finanziario 1987 le somme che si assegnano alle Province Autonome di Trento e di Bolzano in forza di disposizioni legislative che prevedono la delega alle Province medesime dell'esercizio delle funzioni amministrative, sono fissate nell'importo indicato nell'annesso allegato n. 2.

**Art. 6**

Per le finalità previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 3 è autorizzata la spesa di lire 7.200.000 quale quota di associazione all'ISAPREL per l'anno 1987.

**Art. 7**

Per le finalità previste dalle leggi regionali 25 novembre 1982, n. 10 e 21 agosto 1986 n. 7 è autorizzata, nell'esercizio 1987, la spesa di lire 170.000.000 che si iscrive ai capitoli n. 1650 per lire 150.000.000 e n. 1655 per lire 20.000.000 dell'annesso stato di previsione della spesa.

---

---

L'importo di lire 150.000.000 è ripartito in parti uguali fra le due delegazioni provinciali UNCEM di Bolzano e Trento.

L'importo di Lire 20.000.000 è ripartito in parti uguali fra le sezioni provinciali di Trento e di Bolzano dell'A.N.C.I.

**Art. 8**

Per le finalità previste dalla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, è autorizzata, nell'esercizio 1987, la spesa di lire 4.900 milioni che si iscrive al cap. 1750 dell'annesso stato di previsione della spesa.

L'importo di lire 4.900 milioni è assegnato per lire 2.450 milioni alla Provincia Autonoma di Bolzano e per lire 2.450 milioni alla Provincia Autonoma di Trento.

**Art. 9**

La facoltà di assumere impegni di spesa a carico del capitolo di spesa n. 2130 dell'esercizio finanziario 1987 è subordinata all'accertamento sul capitolo n. 900 dell'entrata di una somma eccedente l'importo di lire 7.949.760.000 non inferiore all'ammontare degli impegni da assumere.

**Art. 10**

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione degli articoli n. 20 e n. 21 del Testo Unico delle leggi regionali recanti norme sulla contabilità generale della Regione, sono quelli riportati nell'annesso elenco n. 1.

---

---

**Art. 11**

Con decreti del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, viene provveduto alla istituzione di appositi capitoli aggiunti per le entrate e per le spese da effettuare in conto residui e per le quali non esistano in bilancio i capitoli corrispondenti. Con i medesimi decreti è determinata l'autorizzazione di cassa per i capitoli di cui al presente comma.

Con decreti del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, sono integrate le dotazioni di cassa dei capitoli concernenti spese di cui agli articoli n. 20 e n. 21 del Testo Unico delle leggi regionali recanti norme sulla contabilità generale della Regione, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1986 rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1987.

Dei decreti di cui al presente articolo sarà dato conto al Consiglio regionale in occasione della presentazione del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale.

**Art. 12**

Sono approvati in termini di competenza rispettivamente di cassa i seguenti quadri generali riassuntivi del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1987.

**Tabelle** (*omissis*)<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Omesse in quanto di contenuto esclusivamente finanziario.

---

---